



"DL sostegni" D.L. 41/2021 / A.C. 3099

Dossier n° 104 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

12 maggio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3099
D.L.	41/2021
Titolo:	Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	94
testo originario:	43
testo approvato dal Senato:	94
Date:	
emanazione:	22 marzo 2021
pubblicazione in G.U.:	22 marzo 2021
presentazione:	22 marzo 2021
assegnazione:	23 marzo 2021
scadenza:	21 maggio 2021
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; composto in origine di 43 articoli, consta di **94 articoli** contenenti **399 commi** dopo la lettura presso il Senato, suddivisi in **5 Titoli**.

Il **Titolo I (SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA)** comprende gli **articoli da 01 a 6-novies**.

L'**articolo 01, introdotto presso il Senato**, proroga dal 30 aprile al **30 settembre 2021** il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, **dell'IRAP non versata e sospesa** ai sensi dell'[articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020](#) (c.d. Rilancio), in caso di **errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni** previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul **'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

L'**articolo 1, modificato presso il Senato**, riconosce un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti **titolari di partita IVA** che svolgono attività d'**impresa, arte o professione o producono reddito agrario**, ad eccezione di alcuni soggetti (**commi 1 e 2**). I **commi 3 e 4** specificano le **condizioni**, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I **commi 5, 5-bis** (introdotto dal Senato) e **6** indicano le **modalità di calcolo**, il carattere di **impignorabilità** e il **limite** del contributo spettante, mentre il **comma 7** chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della **base imponibile** dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del **rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili** e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il **comma 8** disciplina le **procedure** da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il **comma 9** rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai **contenuti e alle modalità** di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Il **comma 10** dispone il **rinvio di alcuni adempimenti** previsti dalla normativa vigente a carico dell'Agenzia delle entrate. Il **comma 11** (modificato dal Senato) **abroga o circoscrive alcuni contributi** previsti da precedenti norme, mentre il **comma 12** reca la quantificazione degli **oneri** e l'indicazione della relativa **copertura finanziaria**. I **commi da 13 a 17-bis** disciplinano le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12

("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*), e successive modifiche. Il **comma 17-bis**, infine, inserito dal Senato, consente di versare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta "compensazione straordinaria" con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

L'articolo 1-bis, introdotto presso il Senato, estende la possibilità di **effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**, disposta dall'[articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020](#) (cd. decreto Agosto). Per effetto delle modifiche detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare **nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**, può essere eseguita **anche nel bilancio successivo a quest'ultimo**, ma solo **con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza** la possibilità di **affrancamento del saldo attivo** (con applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e delle addizionali nella misura del 10 per cento) e **senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali** (riconoscimento del maggior valore di beni e partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3 per cento, ai sensi del comma 4 dell'articolo 110).

L'articolo 1-ter - introdotto dal Senato - al comma 1 riconosce per il 2021 un **contributo a fondo perduto** nella misura massima di euro **1.000** ai soggetti titolari di **reddito d'impresa** che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all' articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'**ammontare medio mensile del fatturato** e dei **corrispettivi** del 2020 non sia **inferiore** almeno del **30 per cento** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge in esame.

L'articolo 1-quater, introdotto dal Senato, consente l'incremento da 9 a 14 dei componenti della **Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori**.

L'articolo 2, integralmente sostituito dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di **700 milioni** di euro per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di **vendita di beni o servizi al pubblico**, svolte nei comuni ubicati all'interno di **comprensori sciistici**. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.

L'articolo 3 incrementa, nella misura di 1.500 milioni di euro, la dotazione, per il **2021**, del **Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti**, inizialmente pari a 1.000 milioni di euro, elevandola ora a **2.500 milioni di euro**. L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 4, comma 1, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da **cartelle di pagamento**, nonché dagli **avvisi esecutivi previsti dalla legge**. Il **comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione** e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il **comma 3**, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso, precisa infine che **restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto** (23 marzo 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. I **commi 4-11 dispongono l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro** risultanti dai singoli **carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di **persone fisiche** che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro** e di **oggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 11 e comma 17 dell'articolo 5** consentono agli operatori economici

che hanno subito **consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del 30%)**, in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di **definire** in via **agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato** (cd. **avvisi bonari**), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali **comunicazioni di irregolarità non siano state inviate** per la **sospensione** disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata **abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari**; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali. Il **comma 12, lettera a)**, **proroga al 30 aprile 2021 la sospensione**, in sede di erogazione dei **rimborsi fiscali**, dell'applicazione della **compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo**. La **lettera b)** **proroga al 31 gennaio 2022** il termine finale per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di **sospensione della licenza o dell'autorizzazione** amministrativa all'esercizio **dell'attività**, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o **dell'iscrizione ad albi e ordini professionali**, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi. Il **comma 14** differisce di un anno la decorrenza degli **obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate** a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'ambito degli **strumenti di allerta** previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con **modifica approvata dal Senato**, si prevede che per l'**INPS** e per l'**Agente della riscossione** l'obbligo di segnalazione decorra dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice medesimo. Il **comma 15, lettere a) e b)**, **sposta** il termine di **versamento dell'imposta sui servizi digitali** dal 16 febbraio **al 16 maggio** dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai predetti servizi, nonché quello di **presentazione** della relativa **dichiarazione** dal 31 marzo **al 30 giugno** del medesimo anno. La **lettera c)** dispone, in sede di **prima applicazione**, lo slittamento del termine di **versamento dell'imposta** sui servizi digitali dal 16 marzo **al 16 maggio 2021**, con riferimento alle **operazioni imponibili nel 2020**, nonché lo spostamento del termine di **presentazione** della **relativa dichiarazione** dal 30 aprile **al 30 giugno 2021**. I **commi 15-bis e 15-ter, dell'articolo 5, introdotti al Senato**, dispongono che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo, che rimborsano al venditore l'importo del contributo previsto per l'acquisto di ciclomotori e motocicli nuovi elettrici o ibridi, **recuperino tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione**. Il **comma 16**, **estende di 3 mesi il termine massimo** previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il **processo di conservazione digitale dei documenti tributari**. I **commi 19 e 20**, stabiliscono che il **termine per l'invio (agli interessati e all'Agenzia delle entrate)** da parte dei sostituti d'imposta delle **certificazioni uniche venga posticipato al 31 marzo 2021** e con esso il **termine per la scelta** da parte del sostituto del **soggetto** per il tramite del quale sono **rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni**. Il **comma 21 posticipa dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione** telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei **dati relativi a oneri e spese sostenuti** dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni. Il **comma 22 posticipa dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine** entro cui **L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata**. Nel corso **dell'esame al Senato** è stato inserito il **comma 22-bis**: la norma consente ai soggetti obbligati al pagamento dell'**accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione**, nonché dell'**imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo**, di **versare** gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021 **entro il 30 novembre 2021**, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

L'articolo 5-bis – introdotto al Senato – reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**, disposta dall'articolo 6-bis del [decreto-legge n. 23 del 2020](#) (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli **immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda** a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per **gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento**.

L'articolo 6, comma 1, prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente - **ARERA**, operi, per i mesi di **aprile, maggio e giugno 2021**, con propri provvedimenti, una **riduzione della spesa** sostenuta dalle **utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici**, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Per i soli **clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW**, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di **ridurre la spesa applicando una potenza "virtuale"** fissata convenzionalmente pari a **3 kW**. La riduzione opera nel limite delle risorse stanziato dal **comma 3**, pari a **600 milioni di euro per l'anno 2021**, che costituiscono limite massimo di spesa. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, per quota parte (180 milioni), mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'**abrogazione**, disposta dal **comma 2**, dell'articolo 8-ter del [D.L. n. 137/2020](#), che aveva disposto una riduzione per l'anno 2021 degli oneri in bolletta per gli utenti del medesimo tipo le cui attività rientravano tra quelle agevolate dal medesimo "Decreto Ristori", secondo i criteri e i codici ATECO ivi indicati. Ai sensi del **comma 4**, il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto

emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). I **commi 5-7**, come modificati dal Senato, **esonerano**, per il solo anno **2021**, le **strutture ricettive** nonché di **somministrazione e consumo di bevande** in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le **attività similari svolte da enti del terzo settore**, dal **versamento del canone di abbonamento RAI**. L'articolo assegna quindi **83 milioni di euro** ad una contabilità speciale al fine di riconoscere un **credito d'imposta** di importo corrispondente a favore di coloro che hanno già provveduto al versamento del canone e di **compensare la RAI** per le minori entrate derivanti da questa disposizione.

L'articolo 6-bis – introdotto al Senato – inserisce **l'IVA non detraibile, anche parzialmente**, relativa alle spese per gli interventi realizzati **tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus**.

L'articolo 6-ter, introdotto al Senato, **rifinanzia con 20 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali** istituito dall'articolo 195 del decreto-legge n. 34 del 2020, individuando la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 6-quater, approvato durante l'esame al Senato, dispone una integrazione di 5 milioni di euro nel 2021 del **Fondo per il sostegno termale**, istituito dal cd. Decreto Agosto del 2020.

L'articolo 6-quinquies - inserito dal Senato - reca **l'estensione al periodo di imposta 2021** della previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, **del raddoppio del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore**; tale limite viene quindi elevato, anche per il suddetto periodo di imposta, **da 258,23 euro a 516,46 euro**. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile.

L'articolo 6-sexies- introdotto al Senato- **esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021** i soggetti destinatari del **contributo a fondo perduto** disposto dal provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi **titolari di partita IVA** che svolgono attività **d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di **limiti di reddito, ricavi o compensi**, valevoli per accedere al contributo.

L'articolo 6-septies, introdotto dal Senato, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di **detassazione dei canoni non percepiti** introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.

L'articolo 6-octies, introdotto dal Senato, proroga i termini di versamento del PREU sugli apparecchi da intrattenimento *videolottery* e *news slot* e del **relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020**.

L'articolo 6-novies, introdotto dal Senato, è volto a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle **imprese** e delle **controparti locatrici**, nei casi in cui il locatario abbia subito una **significativa diminuzione del volume d'affari**, del **fatturato** o dei **corrispettivi**, derivante dalle **restrizioni sanitarie**, nonché dalla **crisi economica** di taluni comparti e dalla riduzione **dei flussi turistici** legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a **collaborare** tra di loro per **rideterminare** il canone di locazione.

Il Titolo II (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO) comprende gli **articoli da 7 a 19**.

L'articolo 7 opera alcune riduzioni degli stanziamenti e degli oneri previsti in materia **interventi di integrazione salariale** con causale COVID-19 per il periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020 e per i primi mesi del 2021.

L'articolo 8 prevede - con riferimento ai **trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga**, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di **ulteriori periodi di trattamento**. I **commi da 9 a 11** precludono ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo: a) **fino al 30 giugno 2021**, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria; b) **dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021**, per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga. Le disposizioni in esame, inoltre, sospendono di diritto, salve specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

L'articolo 9 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 400 mln di euro per il 2021 e di 80 mln di euro per il 2022 e stanziando ulteriori risorse – anche a valere su tale Fondo – per la **proroga per il 2021 dell'integrazione economica** del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori **dipendenti** dalle imprese del **Gruppo Ilva**, nonché per il riconoscimento della prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del **settore aeroportuale** anche con riferimento all'ulteriore periodo di Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa ai sensi del presente decreto.

L'articolo 9-bis - inserito dal Senato - dispone il riconoscimento in favore dei lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti, nei limiti di uno stanziamento pari a **2.703 migliaia di euro per il 2021, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro**.

L'articolo 10 riconosce un'indennità **una tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori**. Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (**comma 2**); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (**comma 5**); lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (**commi 3 e 4**); lavoratori dello spettacolo (**comma 6**). Ai soggetti beneficiari delle analoghe ultime due indennità precedenti - pari ciascuna a 1.000 euro - la nuova prestazione - ai sensi dei **commi 1 e 7** - è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati (ai sensi del medesimo **comma 7**) devono presentare domanda all'INPS; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021 (**comma 8**). L'indennità in esame (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (**comma 8** citato). I divieti di cumulo della nuova indennità sono disciplinati dal suddetto **comma 7**. Il **comma 9** rinvia per la copertura dell'onere finanziario corrispondente al summenzionato limite di spesa alle disposizioni di cui al successivo **articolo 42**. I **commi da 10 a 15** prevedono, in favore di titolari di **rapporti di collaborazione** presso il **CONI** (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il **CIP** (Comitato Italiano Paralimpico), una **federazione sportiva nazionale** o una **disciplina sportiva associata** del CONI o del CIP, un **ente di promozione sportiva**, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una **società o associazione sportiva dilettantistica**, nel rispetto di un **limite di spesa pari a 350 milioni di euro per il 2021, un'indennità una tantum, di ammontare variabile** in relazione alla misura del reddito percepito, nell'anno di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti nelle fattispecie summenzionate. Il riconoscimento dell'indennità è **subordinato alla condizione** che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; ai fini in oggetto, il **comma 13** considera in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A. I divieti di cumulo dell'indennità in esame con altri redditi ed altre prestazioni sono definiti dal **comma 10**.

L'articolo 10-bis, inserito al Senato, dispone per il 2021 l'**esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento**.

L'articolo 11 dispone, per l'anno 2021, un incremento della autorizzazione di spesa del **Fondo per il reddito di cittadinanza**, per un importo pari a 1000 milioni di euro (**comma 1**) e, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio stesso in luogo della decadenza attualmente prevista (**comma 2**).

L'articolo 12 rinnova il **Reddito di emergenza – Rem** per ulteriori tre quote, relative alle **mensilità di marzo, aprile e maggio 2021**. La **domanda** per le quote Rem 2021 deve essere presentata all'INPS **entro il 30 aprile 2021**. Come per il 2020, l'**ammontare di ciascuna quota Rem è compreso fra 400 e 800 euro**, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). Al fine di **ampliare la platea dei destinatari, innovando** rispetto ai requisiti precedentemente richiesti, per i **nuclei familiari** che risiedono in **abitazione in locazione, la soglia di accesso è incrementata** di un **dodicesimo del valore annuo del canone di locazione** come dichiarato ai fini ISEE. **Ulteriore novità** è costituita da quanto stabilito dal comma 2, che riconosce le predette **tre quote di Rem, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, anche in favore dei soggetti** con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, **che hanno terminato le prestazioni di NASpl e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021**. Restano fermi i requisiti e le incompatibilità precedentemente richieste. A copertura degli oneri, l'**autorizzazione di spesa complessiva per il 2021** da iscrivere sul "Fondo per il Reddito di emergenza" è **incrementata di 1.520,1 milioni di euro**.

L'articolo 12-bis - introdotto dal Senato - prevede l'istituzione di un **Fondo**, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto ad erogare **contributi per consentire ai genitori** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa,

separati o divorziati di poter corrispondere l'assegno di mantenimento.

L'**articolo 13** prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del "**Fondo per il reddito di ultima istanza**", al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

L'**articolo 13-bis** – **introdotto al Senato** - **estende il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili a carico ad uno dei genitori**, e non solo alla madre come attualmente previsto, se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali.

L'**articolo 14** dispone un incremento, in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica in corso, del **Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore** pari a **100 milioni di euro per l'anno 2021**, con copertura a valere sulle disposizioni finanziarie del presente provvedimento. **Proroga** inoltre (dal 31 marzo) **al 31 maggio** il termine entro il quale gli enti del Terzo settore devono ottemperare alle modifiche statutarie in base alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.

L'**articolo 14-bis**, **introdotto dal Senato**, prevede il rifinanziamento, per **€ 50 mln** per l'anno **2021**, del **Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche**, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'**articolo 15** estende fino al **30 giugno 2021** due discipline temporanee relative a "**lavoratori fragili**" - che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021; tali discipline prevedono: per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, **l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio** prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al **ricovero ospedaliero**. La novella di cui al **comma 1, lettera a)**, e al **comma 2**, oltre alla suddetta proroga del termine temporale, **reca alcuni chiarimenti** (riguardo ai quali la **riformulazione approvata dal Senato** ha operato un'ulteriore specificazione) ed **introduce la limitazione** dell'equiparazione medesima ai casi in cui la prestazione lavorativa **non possa essere svolta** - neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) - **in modalità agile**. Per la fattispecie in oggetto, il relativo stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato resta pari all'importo già vigente di 282,1 milioni di euro; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di **svolgimento del lavoro in modalità agile**, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. Il **comma 4** incrementa l'importo dell'autorizzazione di spesa già prevista per il 2021, intesa a garantire **la sostituzione del personale** docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario **delle istituzioni scolastiche pubbliche**, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie. Tale stanziamento viene elevato da 53,9 milioni di euro a 157,0 milioni. Per la copertura dell'onere finanziario derivante dall'incremento (onere pari a 103,1 milioni) il **comma 5** rinvia alle disposizioni di cui al successivo **articolo 42**.

L'**articolo 16** prevede che, a decorrere **dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego – NASpl - sia concessa a prescindere dal possesso, da parte dell'interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

L'**articolo 17** **modifica una disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine** nel settore privato. In primo luogo, si differisce **dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021** il termine finale di applicazione della disciplina transitoria in oggetto (disciplina di cui all'articolo 93, comma 1, del [D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77](#), e successive modificazioni). La novella (di cui al **comma 1** del presente **articolo 17**) consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 marzo 2021), anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del [D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81](#), e successive modificazioni. L'atto in deroga alle suddette condizioni può essere stipulato una sola volta, come previsto anche dalla formulazione vigente prima della novella in esame; tuttavia, il **comma 2** del presente **articolo 17** consente (nell'ambito del periodo temporale così ridefinito) la stipulazione del medesimo atto in deroga anche qualora, prima dell'entrata in vigore del **presente decreto**, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla medesima deroga (questi ultimi atti restano validi, in ogni caso, fino alla scadenza già pattuita).

L'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cosiddetti Navigator conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. per la realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza.

L'articolo 18-bis – introdotto al Senato – riconosce un'**indennità** connessa all'emergenza da Covid-19 in atto in favore dei **lavoratori in somministrazione del comparto sanità**, in servizio alla data del 1° maggio 2021.

L'articolo 19, modificato dal Senato, dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle **filieri agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, nonché agli **imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni**, che svolgono determinate attività. Sono, altresì, determinati i limiti individuali per l'accesso agli esoneri contributivi.

Il **Titolo III (MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA)** comprende gli **articoli da 19-bis a 22-bis**.

L'articolo 19-bis - inserito dal Senato - dispone che l'**INAIL possa destinare determinate risorse professionali sanitarie al concorso alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 nei luoghi di lavoro**.

L'articolo 20 reca varie disposizioni **in materia di vaccinazioni - con particolare riferimento a quella contro il COVID-19 - e in materia di farmaci**. Il **comma 1** incrementa, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziare per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione. Il **comma 2** - in cui il **Senato ha operato alcune integrazioni** - reca una revisione della disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19 - prevedendo, tra l'altro, un'estensione del relativo ambito dei professionisti - ed incrementa gli stanziamenti inerenti alla medesima somministrazione (il nuovo stanziamento, pari a 345 milioni di euro per il 2021, concerne i professionisti sanitari di cui al **comma 2, lettera c)**); nell'ambito delle novelle in oggetto, la **lettera h)** opera una revisione della disciplina che consente, in via temporanea, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione di tale possibilità per i vaccini diversi da quello contro il COVID-19 (il **Senato ha operato** la trasposizione in un **comma 2-bis** dell'ultima parte della suddetta **lettera h)**). I **commi 4 e 5** prevedono, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale - ivi comprese le somministrazioni, operate da parte delle medesime farmacie, del vaccino contro il COVID-19 -. Lo stanziamento ai fini della remunerazione aggiuntiva - stanziamento pari a 50 milioni di euro per il 2021 e a 150 milioni per il 2022 - è posto a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario (**comma 6**, nel quale il **Senato ha operato** una specificazione). I **commi da 7 a 10** prevedono uno stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento - mediante l'istituto del contratto di sviluppo - di agevolazioni finanziarie relative a: gli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale; la realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti. Il **comma 12** reca alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico della vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle sono intese ad includere nei suddetti sistemi l'informazione sull'eventuale pregressa infezione da COVID-19 della persona interessata, a garantire la circolarità delle informazioni tra i vari Servizi sanitari regionali, anche in relazione alle ipotesi di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa rispetto a quella di residenza anagrafica, e a coordinare la disciplina dei medesimi sistemi con l'estensione (di cui al precedente **comma 2**) dell'ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione del vaccino.

L'articolo 20-bis - inserito dal Senato - prevede il **differimento dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 di alcuni effetti di un eventuale inadempimento in materia di mobilità sanitaria interregionale**.

L'articolo 20-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni per la **campagna vaccinale** in corso contro il SARS-CoV-2. Più precisamente, i **malati oncologici** in *follow up* vengono indicati quale categoria prioritaria e le Infermiere Volontarie della Croce Rossa vengono abilitate alla esecuzione delle somministrazioni vaccinali.

L'articolo 21 proroga per quattro mesi, a partire dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame), le misure relative agli **alberghi sanitari** per l'emergenza da COVID-19, ovvero alle strutture

alberghiere o beni immobili idonei, di cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso. Per l'intervento vengono stanziati 51,6 milioni di euro per il 2021, a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, che viene corrispondentemente incrementato. In forza di una **modifica proposta nel corso dell'esame al Senato**, è stato previsto di **utilizzare gli alberghi sanitari**, per lo stesso periodo previsto dalla proroga, anche **quali centri per la vaccinazione contro il COVID-19**.

L'**articolo 21-bis**, approvato durante l'esame al Senato, riconosce all'**Ospedale Bambino Gesù** un contributo pari a **5 milioni** di euro per l'anno **2021** per i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19 e per il conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità effettuate nel 2020.

L'**articolo 22** proroga, ai **commi 1 e 2**, fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei **190 medici** e dei **300 infermieri militari** arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza Covid. L'onere della misura è quantificato in 11.978.000 euro per il 2021. I **commi 3 e 4** prorogano di 12 mesi gli incarichi individuali a tempo determinato di 15 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, in relazione al perdurare dell'emergenza pandemica. Gli oneri della misura sono quantificati in 231.000 euro per il 2021 e 346.470 euro per il 2022.

L'**articolo 22-bis**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede la **sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti** nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19.

Il **Titolo IV (ENTI TERRITORIALI)** comprende gli **articoli da 23 a 30-sexies**.

L'**articolo 23** incrementa le risorse per l'anno 2021 dei **Fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome**, istituiti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Rilancio) per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla **perdita di entrate locali** connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. I **commi 3-bis e 3-ter** dell'articolo 23, **introdotti durante l'esame al Senato**, prevedono una spesa di 1,2 milioni di euro, per l'anno 2021, per le finalità previste dall'[articolo 1, comma 58, della legge 29 dicembre 1995, n. 549](#) (legge finanziaria 1996), per le attività di redazione della valutazione di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti, al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici.

L'**articolo 23-bis - inserito dal Senato** - istituisce (entro lo stato di previsione del Ministero dell'interno) un Fondo (con dotazione pari a 2 milioni per l'anno 2021) per erogare **contributi ai Comuni** che individuino quali **sedi di seggi elettorali** edifici diversi dalle scuole.

L'**articolo 23-ter, introdotto dal Senato**, al **comma 1** istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di **10 milioni** di euro per il 2021, al fine di sostenere le **piccole e medie città d'arte** e i **borghi** particolarmente colpiti dalla **diminuzione dei flussi turistici** dovuti all'epidemia da Covid-19.

L'**articolo 24** prevede l'istituzione di un **fondo** - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - con una dotazione pari ad **1 miliardo di euro per il 2021**, da destinare al concorso (a titolo definitivo, quindi non a titolo di anticipazione) del rimborso delle spese sostenute nel 2020 dalle Regioni e Province autonome per l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari** connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma in esame demanda ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di riparto delle somme.

L'**articolo 24-bis - inserito dal Senato** - reca una **norma transitoria che esclude la ripetibilità degli emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza**. Sono esclusi dalla norma transitoria i casi di dolo o colpa grave.

L'**articolo 25** al **comma 1** istituisce un fondo, per l'anno **2021**, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il **ristoro parziale dei comuni** a seguito della mancata riscossione dell'**imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno**, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. **Durante l'esame presso il Senato** è stato inserito il riferimento alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, la quale disciplina, all'art. 1, l'**imposta comunale di soggiorno**. Al Fondo è attribuita una dotazione di **250 milioni di euro**. **Durante l'esame presso il Senato** è stato introdotto un nuovo **comma 3-bis**. Esso stabilisce che la dichiarazione che deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive per l'anno 2020 - ai fini del pagamento delle imposte in oggetto - deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l'anno 2021.

L'articolo 26 prevede l'istituzione di un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare al sostegno delle **categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19**, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei **centri storici** e le imprese operanti nel settore dei **matrimoni e degli eventi privati**. Con **modifica approvata dal Senato**, la dotazione del fondo è stata incrementata a **220 milioni di euro** (da 200 milioni), prevedendo, altresì, di includere tra i beneficiari delle risorse le **imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti**. **Durante l'esame presso il Senato**, inoltre, sono stati introdotte disposizioni volte ad incrementare (di **2 milioni di euro per l'anno 2021**) le risorse finanziarie in favore della tutela della **ceramica artistica di qualità**.

L'articolo 26-bis, inserito dal Senato, proroga di 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità delle concessioni di **posteggio** per l'esercizio del **commercio su aree pubbliche**, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo in esame richiama espressamente il termine finale introdotto dall'[articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020](#) (L. n. 27/2020) e conseguentemente dispone che le stesse concessioni conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

L'articolo 27 novella il comma 2 dell'art. 32-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 confermando il contributo, pari a 110 milioni di euro per il 2021, in favore delle Regioni a statuto ordinario destinato al **ristoro** delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 e **disponendone il riparto fra le Regioni**.

L'articolo 28 modifica la [cornice normativa](#) entro la quale le **Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali** e le **Camere di commercio** – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (artt. 54-61 del [D.L. n. 34/2020](#)). L'articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all'estensione e alla **proroga** dal 30 giugno 2021 al **31 dicembre 2021** delle misure di aiuto, ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del [Quadro temporaneo](#), adottata dalla Commissione UE con la [Comunicazione C 2021/C 34/06](#) del 28 gennaio 2021.

L'articolo 29, modificato al Senato, prevede il rifinanziamento, con **ulteriori 800 milioni di euro** per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia di Covid-19 (comma 1), individuando **le modalità di assegnazione di tali risorse** (comma 2) e la **relativa copertura finanziaria** (comma 3). Si prevedono inoltre (comma 5) alcune **disposizioni correttive concernenti l'assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo** previste dall'articolo 22-ter del decreto-legge n.137 del 2020 e dall'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi, al divieto di finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché alla possibilità di prevedere un **indennizzo agli operatori cui sono affidati i servizi aggiuntivi nel caso di mancata prestazione dei servizi stessi per cause sopravvenute**. Il **comma 3-bis, introdotto al Senato, proroga** non oltre il **31 luglio 2021, il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo o sanzioni o penali, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate** durante l'emergenza Covid-19. Si prevede infine la corresponsione delle risorse indicate al comma 816 della legge di bilancio 2021 anche alla gestione governativa della **ferrovia circumetnea**, alla concessionaria del **servizio ferroviario Domodossola confine svizzero** e alla gestione governativa **navigazione laghi (comma 4)**.

L'articolo 29-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato prevede delle misure a sostegno della **conversione ad alimentazione elettrica o ibrida per i veicoli adibiti al trasporto merci**.

L'articolo 29-ter, introdotto al Senato, modifica il regime di ammissibilità degli aiuti alle imprese di **autotrasporto** esercenti l'attività di **trasporto di passeggeri su strada** e non soggette ad obbligo di servizio pubblico, di cui ai commi 113-115 dell'[articolo 1 della legge n. 160 del 2020](#) prevedendo che gli stessi debbano essere riconosciuti nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ma sopprimendo il divieto di cumulo con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, previsto nel testo del citato decreto-legge.

L'articolo 29-quater, introdotto nel corso dell'esame in Senato, interviene in materia di **infrastrutture stradali** modificando [l'articolo 1, comma 722 della legge n. 178 del 2020](#).

L'articolo 30, comma 1, proroga (dal 31 marzo al **31 dicembre 2021**, a seguito di una **modifica approvata dal Senato**) l'esonero dal pagamento del **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari** nonché del **canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati**. Incrementa (da 82,5 a 330 milioni di euro, a seguito della medesima **modifica approvata dal Senato**) il fondo destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. Sono prorogate (dal 31 marzo al **31 dicembre 2021**) le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per **l'occupazione di suolo pubblico** ovvero di **ampliamento delle superfici già concesse**. Sono altresì prorogate, per il medesimo periodo, le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la **posa di strutture amovibili in spazi aperti**, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Il **comma 2-bis, introdotto dal Senato**, estende all'anno 2021 la **possibilità per le Regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione** per il finanziamento di **spese correnti** connesse con **l'emergenza** epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti. Il **comma 3** modifica **termine** entro il quale gli enti locali sono chiamati a **restituire i questionari**, pubblicati nell'anno 2021, necessari **per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Il **comma 4** dispone un'ulteriore proroga, dal 31 marzo al **30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione**. Il **comma 4-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, novella l'art. 88-*bis* del [D.L. n. 18 del 2020](#) ("Cura Italia") in materia di **rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici**, anche in relazione alla **sospensione di viaggi e iniziative di istruzione**. Oltre all'estensione a **ventiquattro mesi del periodo di validità dei voucher** emessi a titolo di rimborso la nuova disposizione prevede che nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione con il consenso delle parti, il *voucher* possa essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa. Il **comma 5** reca disposizioni finalizzate a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e a disciplinare i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati. Tali termini di comunicazione sono stati **modificati nel corso dell'esame al Senato**. Il **comma 6** dell'articolo 30 è volto a modificare le **modalità di ripartizione delle risorse** destinate, nell'ambito del **Fondo di solidarietà comunale**, al potenziamento degli **asili nido** dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna. Il **comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato**, attribuisce la possibilità per gli enti locali di avvalersi della **Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani** per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli **impianti sportivi comunali** connesse alla ripartenza del **settore sportivo**. Il **comma 6-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato**, consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare iniziative volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei **centri estivi diurni**, dei **servizi socioeducativi territoriali** e dei **centri con funzione educativa e ricreativa**, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori. I **commi da 7 a 11**, a seguito delle **modifiche introdotte in Senato**, **rinviano** l'applicazione di gran parte della **riforma dello sport** al 31 dicembre 2023. I **commi 11-bis e 11-ter, inseriti nel corso dell'esame al Senato**, dispone il rinvio di un termine nell'ambito della procedura di **riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali**. I **commi da 11-quater a 11-sexies, introdotti dal Senato**, prevedono che **non si applica il mancato aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT** previsto per le amministrazioni pubbliche dal decreto-legge n. 95 del 2012, **limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva** sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi. Non si applica altresì **la possibilità di rinegoziare i contratti di locazione passiva**. Il **comma 11-septies, introdotto nel corso dell'esame in Senato**, prevede una proroga di cinque mesi, rispetto ai tre mesi attuali, del termine per l'espletamento, da parte dei Comuni beneficiari delle risorse previste per la **messa in sicurezza degli edifici pubblici**, delle procedure di individuazione del contraente; tale proroga riguarda sia i contributi relativi all'anno 2019 che all'anno 2020.

L'articolo 30-bis, introdotto dal Senato, consente alle **regioni e agli enti locali** di **determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità** calcolando la **percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019** in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

L'articolo 30-ter, introdotto al Senato, **autorizza** i comuni di **Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme**, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad **assumere personale con contratto a tempo determinato** - nel limite, rispettivamente, di 2, 4 e 8 unità per il 2021 e in deroga a determinati vincoli assunzionali posti dalla normativa vigente - al fine di garantire l'operatività degli Uffici addetti alla ricostruzione.

L'articolo 30-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 6 milioni di euro la dotazione del **Fondo salva-opere** per l'anno 2021 e modifica la disciplina relativa all'istruttoria delle domande di accesso ai benefici del fondo medesimo.

L'articolo 30-quinquies – introdotto al Senato – riconosce un **contributo** ai concessionari di **aree demaniali marittime** per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al **prodotto ittico**, nel limite di spesa di **1 milione** di euro per il 2021.

L'articolo 30-sexies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede una proroga del **Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso** nonché disposizioni in materia di sicurezza per le **gallerie della rete stradale**.

Il **Titolo V (ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI)** comprende gli **articoli da 31 a 43**.

L'articolo 31, modificato dal Senato, reca anzitutto un complessivo incremento di **€ 300 mln** per il **2021** delle risorse da destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19. Il **comma 5, modificato dal Senato**, disciplina il regime di **assenze del personale delle scuole statali, comunali e paritarie**, delle istituzioni del **sistema integrato** di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, delle **università** e delle **istituzioni AFAM** connesse alla somministrazione del **vaccino** contro il COVID-19. Il **comma 1-bis, introdotto dal Senato**, stabilisce che – in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica – i **collegi universitari di merito** mantengono il proprio status a prescindere dal rispetto, nell'a.a. 2020/2021, dei requisiti di riconoscimento e di accreditamento.

L'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro **le risorse** destinate all'acquisto di dispositivi che consentano di portare a compimento il **programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno**.

L'articolo 32-bis, introdotto al Senato, estende agli **uffici postali** e ai centri di lavorazione postale le **semplificazioni normative per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica** nonché di interventi per la copertura mobile in banda ultralarga previste dall'[articolo 20 del decreto-legge n. 183 del 2020](#) per scuole ed ospedali.

L'articolo 33 incrementa di € 78,5 mln per il 2021 il "**Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca**", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dal [D.L. 18/2020](#) (L. 27/2020) e incrementato, da ultimo, dalla L. di bilancio 2021. I **commi da 2-bis a 2-quinquies, introdotti dal Senato**, prevedono, in considerazione della sospensione delle attività di ricerca derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità per i **dottorandi di ricerca** di richiedere una **proroga del termine finale del corso**, per non più di **3 mesi**, con conseguente mantenimento, nei casi previsti, della borsa di studio. A tal fine, incrementano di **€ 61,6 mln** per il **2021** il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**). Il nuovo **comma 2-sexies, introdotto dal Senato**, novella l'[articolo 238, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020](#), prevedendo che per le medesime finalità di sostegno alla ricerca, è altresì autorizzata la spesa per un importo pari a **1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021** in favore dell'**Ispra**.

L'articolo 34 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un "**Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità**", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, l'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti. In forza di una **modifica approvata nel corso dell'esame al Senato**, viene specificato che **sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile** è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il **concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del Turismo. Sempre nel corso dell'esame al Senato, è stato inserito il comma 2-bis** che definisce gli **ambiti di intervento** a cui devono riferirsi i progetti a cui sono indirizzati i finanziamenti dell'istituto "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" (promozione e realizzazione di **infrastrutture, anche digitali, destinate ad attività ludico-sportive; inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile**). Il **comma 3 proroga** fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di fruire del cosiddetto "**buono viaggio**", istituito e disciplinato dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, attribuendo ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 per il

finanziamento della misura.

L'articolo 34-bis - inserito dal Senato - prevede, a decorrere dal 2021, **la collocazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un contributo annuo già previsto in favore della [Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi-Onlus](#)**, con il conseguente scorporo del medesimo contributo dal Fondo nazionale per le politiche sociali e dalla procedura di riparto di quest'ultimo Fondo.

L'articolo 34-ter, approvato durante l'esame al Senato, prevede norme a favore della promozione e del riconoscimento della **lingua dei segni italiana (LIS)** e della **lingua dei segni italiana tattile (LIST)**.

L'articolo 35 autorizza lo stanziamento di **92.063.550 euro** per il pagamento in favore del personale delle **Forze di polizia** delle **indennità** di ordine pubblico e degli oneri connessi nonché delle prestazioni di **lavoro straordinario** per il periodo febbraio-aprile 2021; autorizza inoltre, per il medesimo arco temporale, uno stanziamento di **24.960.000 euro** per la **sanificazione** degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di Polizia nonché per assicurare un idoneo equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale. Il **comma 3 dell'articolo 35** destina risorse (per circa 5,7 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco. Il **comma 4** (in relazione al quale è stata apportata nel corso dell'esame in Senato **solo una modifica formale**) reca autorizzazioni di spesa per indennità di **prestazioni di lavoro straordinario** del personale del **Corpo della polizia penitenziaria**, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta. Il **comma 5**, autorizza la **spesa di 1.940.958 di euro dal 1° febbraio al 30 aprile 2021** al fine di consentire lo svolgimento, da parte del **Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera** dei compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19. Il **comma 6** autorizza la spesa di **6.489.000 euro** per l'anno 2021 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al **personale militare medico, paramedico, di supporto** e a quello costantemente impiegato nelle **sale operative** delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021. Il **comma 7** autorizza la spesa complessiva di **5 milioni** di euro per l'anno 2021 per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale. Il **comma 8** proroga dal 31 gennaio al **30 aprile 2021** l'impiego delle **753 unità aggiuntive** di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade Sicure" in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di **7.164.575 euro** per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario. Inoltre, **nel corso dell'esame parlamentare** è stato incrementato di **euro 10.051.789** lo stanziamento per il 2021 destinato alla **vigilanza a siti e obiettivi sensibili**. I **commi 10-bis e 10-ter – introdotti durante l'esame parlamentare** – autorizzano la spesa di **700.000 euro per l'anno 2021** al fine di sostenere talune spese connesse ad esigenze logistiche delle Forze armate.

L'articolo 35-bis - inserito nel corso dell'esame presso il Senato - stanziava 1.500.000 di euro per l'anno 2021 per l'acquisto di **divise antisommossa** e altri strumenti di protezione per gli appartenenti al **Corpo della polizia penitenziaria**.

L'articolo 36 incrementa di € 200 mln per il 2021 la dotazione del **Fondo di parte corrente** destinato alle emergenze nei settori dello **spettacolo**, del **cinema** e dell'**audiovisivo**, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituito dall'[art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020](#) (L. 27/2020). Il **comma 1-bis, introdotto in Senato**, estende l'ambito di applicabilità della disciplina, che destina il **10 per cento dei compensi per copia privata** incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) al sostegno di **autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi** che svolgono attività di **riscossione dei diritti d'autore** in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori. Il **comma 3** incrementa di **€ 120 mln** per il **2021** il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il **comma 4** incrementa di **€ 80 mln** per il **2021** le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. I **commi 4-bis e 4-ter - introdotti in Senato** - novellano la normativa vigente in materia di **rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura**. Il **comma 4-quater, introdotto dal Senato**, incrementa di **€ 1 mln** per il **2021** la dotazione del Fondo "**Carta della cultura**", istituito dalla [L. 15/2020](#).

L'articolo 36-bis – inserito al Senato- introduce un **credito di imposta** a favore delle **imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo**, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali.

L'articolo 36-ter - introdotto in Senato - novella l'art. 216, comma 4, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), il quale disciplina i **diritti sorti - per coloro che abbiano acquistato**, mediante contratto di abbonamento, **servizi sportivi presso impianti sportivi** - a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse alla epidemia da Covid-19. Tale sospensione è infatti qualificata come **sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta** ai sensi dell'[art. 1463 del codice civile](#).

L'articolo 37 prevede la creazione di un apposito **fondo** dotato di **200 milioni di euro** per il **2021** che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare, tramite la **concessione di prestiti**, la continuità operativa delle **grandi imprese** che si trovano in **situazione di temporanea difficoltà finanziaria**.

L'articolo 37-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede alcune **misure di sostegno per le imprese dell'autotrasporto**, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 37 ter - introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - modifica l'articolo 182-bis della legge fallimentare ([R.D. n. 267 del 1942](#)) in tema di **accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti**. Si prevede, nello specifico che, qualora in seguito all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione.

L'articolo 38 rfinanzia di **150 milioni** di euro per l'anno **2021** il **Fondo per la promozione integrata** sui mercati esteri per la concessione di **contributi a fondo perduto** - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli **enti fieristici** italiani per il supporto ai **processi di internazionalizzazione** degli stessi enti. Il **comma 3** istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un **Fondo** destinato al **ristoro delle perdite** derivanti dall'**annullamento**, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di **fiere e congressi**. Ai sensi del **comma 5**, **l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1**.

L'articolo 39 incrementa, per il **2021**, di **150 milioni** di euro, il **Fondo per lo sviluppo** e il sostegno delle **filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**. I **commi 1-bis e 1-ter** - introdotti dal Senato - contengono disposizioni inerenti i **prodotti ortofrutticoli di quarta gamma** e la proroga in materia di **imballaggi**.

L'articolo 39-bis, introdotto dal Senato, prevede che, nelle **zone montane**, le misure di incentivazione per interventi di **incremento dell'efficienza energetica** e di produzione di **energia termica da fonti rinnovabili** per impianti di piccole dimensioni, c.d. "**Conto termico 2.0**", si applicano, fino al **31 dicembre 2022**, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività previste dall'[articolo 2135 del codice civile](#).

L'articolo 39-ter, inserito dal Senato, al **comma 1** consente al MIPAAF, nell'ambito delle proprie competenze, e al fine di sviluppare le **conoscenze tecniche** indispensabili ad assicurare la **competitività** del settore **meccanico agrario**, di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per il 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica dell'**ENAMA (Ente nazionale meccanizzazione agricola)**.

L'articolo 39-quater, introdotto dal Senato, novella l'articolo 185, comma 1, lettera f) del codice dell'ambiente in materia di esclusioni dall'applicazione della parte quarta inerente i **rifiuti**, inserendo, limitatamente a un arco temporale definito sino al 31 dicembre 2022, tra le esclusioni previste anche il riferimento alla *posidonia spiaggiata*, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno dei cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

L'articolo 40 destina risorse per l'anno 2021 al **Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19** (per circa 1,2 miliardi) nonché al **Fondo per le emergenze nazionali** ed alla **Protezione civile**.

L'articolo 40-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede un'assegnazione al Comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del **viadotto Polcevera**.

L'articolo 40-ter, inserito al Senato, introduce **nuove norme** aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di **mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive**, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l'articolo 41-*bis* del [decreto-legge n. 124 del 2019](#), che aveva introdotto una disciplina **temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già eseguito** prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una **rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza**, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa.

L'articolo 40-quater, introdotto dal Senato, reca la proroga della **sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili**, limitatamente ai casi ivi previsti.

L'articolo 41 incrementa di **550 milioni** di euro per il **2021** il **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili nel corso della gestione**.

L'articolo 42 reca le disposizioni finanziarie, oltre alla quantificazione degli oneri e le coperture per le spese del provvedimento.

L'articolo 42-bis, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione**.

L'articolo 43 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 43 articoli, per un totale di 236 commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 94 articoli, per un totale di 399 commi; esso appare riconducibile alla finalità unitaria di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19; in tal senso il provvedimento si configura come un "**provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo**", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però si ricorda che la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e "perché la "materia finanziaria" risulta concettualmente "anodina", dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria"; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare "in concreto non pertinente".

Ciò premesso, *si valuti l'opportunità di approfondire* la **riconducibilità alla ratio unitaria** del provvedimento sopra indicata delle seguenti disposizioni: l'articolo 29-*quater*, che posticipa alla data del 31 luglio 2021 il termine, originariamente fissato al 30 aprile di quest'anno, entro il quale dovranno essere versati gli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante l'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena; i commi da 7 a 11 dell'articolo 30, che prorogano l'entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 in materia di sport; i commi 4 e 5 dell'articolo 30-*sexies*, che intervengono sulla disciplina della sicurezza delle gallerie stradali; l'articolo 34-*ter*, che reca disposizioni ordinarie in materia di riconoscimento della lingua dei segni; l'articolo 35-*bis* in materia di divise antisommossa per la polizia penitenziaria; l'articolo 37-*ter*, che prevede una modifica a regime della legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione; i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 39, recanti disposizioni ordinarie in materia di requisiti igienico-sanitari dei prodotti ortofrutticoli e in materia di imballaggi; l'articolo 39-*ter* che consente al Ministero delle politiche agricole di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola; l'articolo 39-*quater* in materia di trattamento di materiale vegetale spiaggiato; l'articolo 40-*bis* che prevede l'assegnazione al comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Le seguenti disposizioni prevedono una **durata temporale legata alla durata dello stato d'emergenza** per l'epidemia da COVID-19:

- **articolo 26-bis** che proroga la durata delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche fino al novantesimo giorno successivo alla conclusione dello stato d'emergenza e dell'articolo;
- **articolo 28**, comma 1, lettera 0a), capoverso 1-bis, che prevede che, fino alla cessazione dello stato d'emergenza, l'importo degli aiuti di Stato non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili.

Al riguardo, si ricorda che il Comitato per la legislazione ha ritenuto tale "rinvio mobile" non coerente con il sistema delle fonti in quanto vincola la durata regimi normativi speciali e derogatori alla normativa di rango primario ordinaria ad un termine che può essere oggetto di proroga con semplice deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, decreto legislativo n. 1 del 2018 (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 17 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2828 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, cd. DL ristori).

Si valuti poi l'opportunità di approfondire alcune disposizioni; in particolare:

- **l'articolo 20-ter**, nello stabilire che alcune categorie di pazienti (i malati oncologici in *follow up*) sono indicati come categoria target prioritaria delle vaccinazioni, interviene in una materia fin qui regolata da atti di normazione secondaria, inserendo una specificazione che potrà successivamente essere modificata solo con atto legislativo;
- **l'articolo 29-ter** modifica l'articolo 1, comma 115, della legge n. 116 del 2019, sopprimendo il riferimento esplicito al divieto di cumulabilità tra diverse agevolazioni tra imprese di autotrasporto, senza tuttavia modificare il precedente comma 113 che, nel prevedere il rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis* sembra includere lo stesso principio di non cumulabilità.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 18 prevede che il servizio prestato come "navigator" costituisca titolo di preferenza, senza ulteriori specificazioni, nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego; *al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se tale titolo preferenziale operi limitatamente ai concorsi pubblici relativi a particolari qualifiche o profili professionali e come tale priorità si inserisca tra quelle già previste dall'articolo 5, comma 4, del DPR n. 487 del 1994.*